

Bruxelles, 10 gennaio 2022
(OR. fr)

5015/22

LIMITE

FISC 1
ECOFIN 1

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	15294/21 - COM (2021) 823 final
Oggetto:	Direttiva relativa alla fissazione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione europea – Dibattito orientativo

I. Principali sviluppi e stato dei lavori

1. L'8 ottobre il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS) è giunto a un accordo su una riforma delle regole internazionali in materia di imposizione degli utili delle imprese multinazionali. Tutti gli Stati membri dell'UE che sono membri del quadro inclusivo hanno aderito alla dichiarazione relativa a una soluzione basata su due pilastri per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia. Nelle sue conclusioni del 27 novembre 2020, il Consiglio aveva già espresso il suo costante sostegno ai lavori del quadro inclusivo¹.
2. Come dimostrano le reazioni dell'opinione pubblica, tale accordo – che riunisce attualmente 137 paesi e giurisdizioni – costituisce una tappa fondamentale verso un sistema efficace ed equo di imposizione degli utili.

¹ ST 13350/20.

3. L'imposizione minima effettiva ("secondo pilastro") si fonda principalmente su due regole da applicare nel diritto interno ("regole GloBE"): i) la regola dell'inclusione del reddito (*Income Inclusion Rule – IIR*), in base alla quale la società madre di un gruppo multinazionale è assoggettata a un'imposta complementare in ragione della bassa imposizione cui sono soggette le sue entità costitutive, e ii) la regola dei pagamenti sottotassati (*Undertaxed Payment Rule – UTPR*), in base alla quale un'entità che effettua un pagamento a un'altra entità dello stesso gruppo il cui reddito soggetto a bassa imposizione non è assoggettato all'imposta in virtù dell'IIR può rifiutare la detrazione di tale pagamento o prevedere un adeguamento equivalente.
4. Tali regole hanno l'effetto di introdurre un'imposta complementare corrispondente al livello minimo, con riferimento a un'aliquota effettiva d'imposta calcolata su una base giurisdizionale e avvalendosi di definizioni comuni riguardo alle imposte contemplate e alla base imponibile, determinata con riferimento all'utile contabile. Esse si applicano alle imprese multinazionali che presentano un fatturato minimo di 750 milioni di EUR nei conti finanziari. L'aliquota d'imposta minima di riferimento, sia per l'IIR che per l'UTPR, è pari al 15 %.
5. Le regole GloBE prevedono eccezioni fondate sul criterio della sostanza ("*carve-out*") e basate su una formula che esclude un importo di reddito corrispondente a una percentuale fissa (5 %) del valore netto contabile delle attività materiali e del valore della massa salariale. Per i primi dieci anni, una regola transitoria prevede che tale esclusione legata alla sostanza scatti dall'8 % del valore contabile delle attività materiali e dal 10 % della massa salariale. Per le attività materiali, l'aliquota diminuirà quindi annualmente dello 0,2 % per i primi cinque anni e dello 0,4 % per il rimanente periodo. Per quanto riguarda la massa salariale, l'aliquota diminuirà annualmente dello 0,2 % per i primi cinque anni e dello 0,8 % per il rimanente periodo.
6. Le regole GloBE prevedono inoltre un'esclusione *de minimis* per le giurisdizioni in cui l'impresa multinazionale realizza un fatturato inferiore a 10 milioni di EUR e utili inferiori a 1 milione di EUR.

7. Secondo la dichiarazione di ottobre del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, il secondo pilastro dovrebbe essere convertito in legge nel 2022, per entrare in vigore nel 2023, e la regola dell'UTPR dovrebbe entrare in vigore nel 2024.
8. Il 14 dicembre 2021 il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 ha adottato per consenso modelli di regole che danno attuazione alla dichiarazione di ottobre 2021 sui principi delle regole GloBE e ne stabiliscono i meccanismi e che sono state pubblicate il 20 dicembre.

II. Oggetto della proposta di direttiva

9. Al fine di assicurare un'attuazione delle regole GloBE coerente e compatibile con il diritto dell'UE, il 22 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio sul livello minimo globale di imposizione per i gruppi multinazionali nell'UE².
10. La proposta di direttiva contiene le disposizioni in base alle quali gli Stati membri applicheranno un'imposta complementare a titolo dei redditi di un'entità costitutiva soggetti a bassa imposizione. La proposta comporta un adeguamento rispetto alle regole del modello dell'OCSE, giustificato dalla necessità di conformarsi al diritto primario dell'UE: mentre i modelli di regole dell'OCSE impongono l'applicazione dell'IIR alle sole entità straniere, ossia stabilite in una giurisdizione diversa da quella in cui è situata la sede del gruppo, è necessario che l'IIR si applichi anche alle entità nazionali perché la direttiva sia conforme alla libertà di stabilimento.

² ST 15294/21.

11. Tutte le altre caratteristiche dell'accordo OCSE (ambito di applicazione, aliquote, esclusioni ecc.) sono invariate. Come previsto dai modelli di regole dell'OCSE, la proposta di direttiva consentirà agli Stati membri di optare per la riscossione di un'imposta complementare nazionale sulle entità residenti soggette a bassa imposizione ("*domestic top up tax*"). Gli Stati membri che sceglieranno quest'opzione dovranno calcolare l'imposta complementare nazionale conformemente alle regole GloBE, quali figureranno nella direttiva. L'imposta complementare dovuta a livello locale sarà detratta a livello dell'entità madre del gruppo, sulla quale continuerà a ricadere la responsabilità del calcolo dell'imposta complementare per il gruppo nel suo complesso.
12. La proposta fissa il termine per il recepimento della direttiva al 31 dicembre 2022, affinché la legislazione nazionale che recepisce la direttiva prenda effetto conformemente al calendario di attuazione adottato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS (2023).
13. Oltre alla necessità di adeguare l'ambito di applicazione dell'IIR perché sia conforme al diritto primario dell'UE, l'adozione della direttiva in esame perseguirà un secondo obiettivo. Assicurerà, infatti, nel tempo, un livello elevato di coordinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri che daranno attuazione al secondo pilastro e garantirà una certezza giuridica e una stabilità maggiori, evitando in tal modo alle imprese multinazionali che operano nel mercato unico di trovarsi di fronte a leggi divergenti. Inoltre, l'entrata in vigore del secondo pilastro in tutta l'UE nella stessa data, conformemente al calendario di attuazione stabilito dall'OCSE, costituirà un segnale forte dell'impegno degli Stati membri a impedire la "corsa al ribasso" nella tassazione delle imprese.

III. Prossime tappe

14. La presidenza francese intende impiegare tutte le risorse necessarie per l'esame tecnico della proposta; in ambito fiscale, i primi mesi del semestre saranno pertanto essenzialmente dedicati a questo fascicolo. L'esame del testo in sede di gruppo "Questioni fiscali" è iniziato il 4 gennaio (a livello di esperti), seguito da uno scambio di opinioni nella riunione del gruppo "Questioni fiscali" (alto livello) del 6 gennaio 2022. Dalle discussioni è emerso che le delegazioni concordano sul carattere prioritario di questo fascicolo, attribuendo nel contempo particolare importanza al calendario di adozione e di recepimento delle nuove regole.
15. Non appena portati a termine i lavori tecnici relativi alla redazione del testo, la direttiva sarà sottoposta al Consiglio ECOFIN in vista di un accordo politico, in modo da lasciare ai parlamenti nazionali tempo sufficiente per adottare le disposizioni legislative interne necessarie al suo recepimento. I ministri saranno tenuti informati in sede di Consiglio ECOFIN riguardo ai progressi compiuti a livello tecnico.
16. Al fine di fornire un orientamento politico per il proseguimento dell'esame tecnico del testo, si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti a suggerire al Consiglio di procedere a uno scambio di opinioni sui seguenti quesiti.
 - a) Condividete l'obiettivo di recepire, in maniera coerente e compatibile con il diritto dell'UE, le regole risultanti dall'accordo internazionale sul secondo pilastro?
 - b) Convenite sulla necessità di portare a termine in via prioritaria l'esame tecnico sul testo, al fine di giungere a un accordo quanto prima per tenere conto dei termini di recepimento necessari?